RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 23

In corrispondenza di posti vacanti nel ruoli di gruppo A di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge, esclusi quelli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, potranno, in relazione al disposto dell'articolo 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960, conferirsi in soprannumero altrettanti posti nei gradi inferiori all'8° del ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it